

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 37/03

13 maggio 2003

Sentenze della Corte nelle cause C-463/00 e C-98/01

Commissione/Spagna e Commissione/Regno Unito

**LA CORTE CONDANNA I REGIMI SPAGNOLO E BRITANNICO CHE
RIGUARDANO LE "GOLDEN SHARES" [AZIONI CHE CONFERISCONO
POTERI SPECIALI]**

*La libera circolazione dei capitali osta ai sistemi che si applicano alle imprese Repsol,
Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Endesa e British Airports Authorities*

La Commissione ha proposto due ricorsi diretti contro la Spagna e il Regno Unito per violazione del principio della libera circolazione dei capitali.

La legge spagnola n. 5/1995 "recante norme in materia di alienazione delle partecipazioni pubbliche in determinate imprese" stabilisce le condizioni di privatizzazione di varie imprese spagnole del settore pubblico. Tale legge e i regi decreti di attuazione della medesima sono applicabili a imprese quali Repsol (petrolio e energia), Telefónica (telecomunicazioni), Argentaria (banca), Tabacalera (tabacco) e Endesa (elettricità). Il regime di previa autorizzazione instaurato dalla normativa spagnola include le decisioni importanti relative allo scioglimento volontario, alla scissione, alla fusione, alla modifica dell'oggetto sociale, alla cessione di beni patrimoniali o alla partecipazione al capitale sociale di talune imprese.

Lo statuto della British Airports Authority plc (BAA), impresa privatizzata che gestisce taluni aeroporti internazionali nel Regno Unito, crea una "golden share" a favore del governo britannico che attribuisce a quest'ultimo il potere di autorizzare talune operazioni della società (scioglimento volontario, cessione di un aeroporto). Inoltre, gli statuti della BAA impediscono l'acquisto di azioni che diano diritto di voto per oltre il 15% del capitale sociale.

La Corte di giustizia dichiara, in primo luogo, che il Trattato CE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Gli investimenti

sotto forma di partecipazione costituiscono movimenti di capitale secondo la normativa comunitaria. La Corte sottolinea, quindi, che il **regime spagnolo e quello britannico comportano restrizioni** ai movimenti di capitali tra gli Stati membri.

Tuttavia, la Corte ricorda che una certa influenza degli Stati membri è giustificata nelle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategico. Infatti, **tali restrizioni, quando sono indistintamente applicate ai cittadini nazionali e ai cittadini comunitari, possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico.** Per essere così giustificate, tali restrizioni devono soddisfare il **principio di proporzionalità**, e cioè non possono andare oltre quanto necessario per garantire il conseguimento dello scopo perseguito.

Come la Corte ha già dichiarato, un regime di previa autorizzazione amministrativa soddisfa il principio di proporzionalità se:

- è fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate; e
- qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva dispone di un rimedio giurisdizionale.

Il regime spagnolo

La Corte non accetta che, per quanto riguarda **Tabacalera** (tabacco) e **Argentaria** (gruppo di banche commerciali operanti nel settore bancario tradizionale), la normativa possa essere giustificata da ragioni di interesse pubblico collegate a bisogni strategici, nonché alla necessità di garantire la continuità dei servizi pubblici. Tali imprese **non sono soggetti destinati a fornire servizi pubblici.**

Per quanto riguarda **Repsol (petrolio), Endesa (elettricità) e Telefónica (telecomunicazioni)**, la Corte ammette che gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali possono essere **giustificati** da una ragione di pubblica sicurezza. Viene ammesso l'obiettivo di **garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti o la fornitura di tali servizi**, in caso di crisi, quando vi sia una minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività.

Tuttavia, il **principio di proporzionalità non è rispettato** in quanto:

- l'amministrazione dispone di un potere discrezionale molto esteso il cui esercizio non è sottoposto ad alcuna condizione;
- gli investitori non sono informati circa le circostanze specifiche e obiettive in cui una previa autorizzazione sarà concessa o rifiutata;
- si tratta di un regime di previa autorizzazione;
- le operazioni considerate costituiscono decisioni fondamentali nella vita di un'impresa; e
- benché un ricorso giurisdizionale appaia possibile, la normativa spagnola non fornisce al giudice nazionale criteri precisi per controllare l'esercizio del potere discrezionale dell'autorità amministrativa.

Analogamente, la Corte rileva che il fatto che il regime abbia una durata limitata (dieci anni) non

modifica la sua qualificazione come inadempimento.

Il regime britannico

Il **governo britannico** ha fatto valere che nel suo caso **non** si trattava di una **restrizione** alla libera circolazione dei capitali, in quanto **non sarebbe limitato l'accesso al mercato e lo statuto della BAA rientrerebbe nel diritto civile delle società** e non nel diritto pubblico. Il detto governo ha quindi espressamente dichiarato che non intendeva avvalersi di ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la propria normativa. **La Corte respinge gli argomenti** del governo britannico e non prende in esame giustificazioni.

In tali circostanze, **la Corte dichiara che i regimi spagnolo e britannico sono contrari alla libera circolazione dei capitali.**

N.B.: Il 4 giugno 2002 la Corte ha pronunciato tre sentenze: Commissione/Portogallo (causa C-367/98), Commissione/Francia (causa C-483/99) e Commissione/Belgio (causa C-503/99), relative alle "Golden Shares". V. il comunicato stampa n. 49/02.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: FR, EN, ES, DA, DE, IT, NL

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 4303.2582 fax (352) 4303.2674.*

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EBS, "Europe by Satellite" - Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione, Servizio audiovisivo, L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01 325177, fax (352) 4301 35249 o B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956, (32) 2 2301280.

